

TITOLO I Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in **Castiglione Torinese**, un'associazione che assume la denominazione: **“Associazione Sportiva Dilettantistica Sport x Castiglione”**

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia.

TITOLO II Scopo – Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi. L'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al ciclismo, podismo, atletica leggera in tutte le sue forme e altre attività affini previste dal Coni o da Enti promozione sociale come sport;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi d'avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- i) stampare e curare pubblicazioni, notiziari, riproduzione di volumi e testi, circolari;
- l) curare la pubblicazione, creazione, stampa e distribuzione audiovisivi, gadget, fotografie, opuscoli per il perseguimento degli scopi sociali;
- m) somministrare alimenti e bevande ai soci iscritti, associati e partecipanti;
- n) utilizzare internet o strumenti affini ed altre iniziative specifiche (anche attività di comunicazione attraverso qualsiasi canale), miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, delle discipline sportive;
- o) organizzare ogni tipo di attività ed evento anche culturale che possa essere complementare all'attività o apportare vantaggi agli associati.

L'Associazione intende, altresì, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l'esercizio della disciplina sportiva.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, anche al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità (per esempio aprire un sito Internet, svolgere manifestazioni, pubblicare riviste, gestire centri di ritrovo...).

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni,

enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

TITOLO III Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Entro 15 giorni dall'iscrizione o all'atto dell'iscrizione il socio deve comunicare obbligatoriamente una mail al direttivo dell'associazione. Questa mail è considerata domicilio per tutte le comunicazioni dell'associazione. Egli si impegna pertanto ad indicare ogni variazione di indirizzo. Tale inadempimento viene considerato come atto grave con conseguenze che possono portare all'esclusione del socio dall'attività associativa.

Le società, associazioni ed Enti che intenderanno diventare soci del sodalizio, dovranno presentare richiesta d'associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti se in regola con il pagamento della quota associativa;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- ad osservare le norme stabilite dalle Federazioni, dal Coni, dagli enti di promozione a cui sono affiliati;
- al pagamento del contributo associativo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- a comunicare ogni variazione di mail e quindi di domicilio fiscale per le comunicazioni;
- ad utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

La dimissione volontaria del socio deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione per morosità si realizza qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo, ovvero entro 6 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale esclusione è appellabile al Consiglio Direttivo in primo grado o all'assemblea tramite richiesta scritta. I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le

quote sociali arretrate.

Articolo 10

L'esclusione può anche avvenire nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
- inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
- inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalle Federazioni ed Enti di promozione cui si è affiliati;
- inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- condotta contraria alle attività dell'Associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione, salvo il caso di morosità, viene dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante mezzo adeguato (anche mail); contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento d'esclusione. La comunicazione può essere effettuata tramite la mail o altra modalità di comunicazione che il socio deve preventivamente comunicare. Trascorsi 15 giorni dall'invio della mail o altra modalità di comunicazione e non ricevuta risposta, il direttivo deve ripetere un'altra volta la procedura. Trascorsi 15 giorni si ritiene escluso il socio.

TITOLO V Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- e) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o non derivino da prestiti momentanei di soci o terzi.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,

TITOLO VI Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - e) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
- Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve compiersi da parte del Consiglio Direttivo mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la consegna, l'invio di lettera semplice, raccomandata, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) **approva il rendiconto economico e finanziario;**
- b) procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prolungato a sei mesi in caso di evento eccezionale da giustificare.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea può avvenire sia in presenza fisica presso un luogo determinato sia in teleconferenza o altri mezzi che possano certificare l'identità del socio (compreso il voto per corrispondenza). Il voto per corrispondenza può essere utilizzato per singoli argomenti con domande a risposta chiusa e ove sia determinabile con sicurezza il voto espresso.

Articolo 16

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea straordinaria se si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori ha necessità di maggioranze qualificate.

Le deliberazioni delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è designata dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra gli

associati maggiorenni.

I componenti Consiglio Direttivo in carica 3 anni e sono rieleggibili..

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide, quando v'intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) accettare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni eventualmente costituite necessarie alla vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- i) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, e non devono avere in corso provvedimenti disciplinari da parte della federazione, disciplina o ente di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi, pena la radiazione o sospensione dall'incarico.

Il consiglio direttivo può svolgere le sue riunioni in presenza o a distanza tramite mezzo di telecomunicazione che consenta di eseguire il riconoscimento in diretta. In alternativa può essere richiesto il voto per corrispondenza su singole questioni con modalità predeterminate che non diano adito a dubbi sul voto.

Ogni consigliere ha diritto di avere copia degli atti associativi, dei verbali, dei contratti o degli estratti conto o della contabilità.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. L'assemblea all'atto della ratifica del consiglio può decidere di nominare dei sostituti per l'eventuale ulteriore subentro. Il membro del consiglio direttivo che arreca danni dolosamente all'associazione risponde personalmente del nocumento. Un minimo di 15 soci e almeno tre membri del consiglio direttivo possono richiedere che il consiglio direttivo dia spiegazione di danni arrecati all'associazione. In caso di mancanza di spiegazioni entro 7 giorni da parte dell'interpellato o in caso di prove rispetto al danno arrecato il consiglio direttivo viene sospeso e il presidente provvedere alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni, a pena di risarcimento danno. Nel frattempo, al Presidente o al Vicepresidente, se il danno è stato provocato dal Presidente, è delegata l'ordinaria amministrazione.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere d'ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso d'assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, dove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e in ogni modo per finalità d'utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola Compromissoria

Articolo 25

Le controversie di natura sportiva eventualmente insorgenti tra gli associati e tra questi e l'associazione dovranno essere rimesse a quanto previsto dalle regole della Federazione Sportiva o Ente di promozione di appartenenza. Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione e i suoi organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di altra giurisdizione, alla competenza di un Arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino; l'arbitrato, con sede in Torino, giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Norma finale Articolo 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea